Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.39

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

Indice

Premessa…… 3

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità…… 4

Art. 2 - Diritti e doveri…… 5

Art. 3 Durata delle linee guida – fattispecie di abuso – violenza – discriminazione…… 6

Art. 4 Adozione del Modello di organizzazione e controllo…… 9

Art. 5 Contenuto minimo del Modello di organizzazione e controllo…… 9

Art. 6 Prevenzione e gestione dei rischi…… 11

Art. 7 Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni…… 12

Art. 8 Obblighi informativi e altre misure…… 13

Art. 9 Obblighi ulteriori…… 14

Art. 10 Adozione dei codici di condotta e contenuto minimo degli stessi…… 15

Art. 11 Doveri e obblighi dei tesserati…… 17

Art. 12 Doveri ed obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici…… 18

Art. 13 Diritti, doveri ed obblighi degli atleti…… 19

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

Premessa

EISI è il primo Ente Italiano di Sport Inclusivi, ufficialmente riconosciuto dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) quale ente di promozione paralimpica nel 2019.

Lo sport inclusivo è lo sport per tutti, ovvero per persone con o senza disabilità. Alla luce di tale principio sono definiti criteri di inclusione basati innanzitutto sul riconoscimento del diverso punto di partenza in cui si trovano gli atleti, elaborando regole e strutture per consentire a tutti di poter contribuire in modo attivo al gioco, conferendo dignità ad ogni singolo giocatore.

Lo sport inclusivo promosso da EISI, per il tramite delle discipline già in essere e di quelle che verranno riconosciute in futuro, sarà così strumento di accoglienza, occasione di interculturalità, integrazione sociale, pari opportunità e salute.

Per garantire l'inclusione e la diffusione dei valori attraverso lo sport, EISI ha attivato un sistema di prevenzione e di promozione a tutela dei tesserati specie se di minore età e/o con disabilità. È importante, infatti, che i tesserati si sentano pienamente accolti e al sicuro nei luoghi e momenti relativi allo svolgimento della pratica sportiva inclusiva, chiedendo quindi ad EISI di impegnarsi a combattere ogni forma di discriminazione e di violenza.

Nel rispetto del decreto legislativo 39/2021, che ha previsto l'obbligo, per quanto di interesse, per le Federazioni Sportive Nazionali di redigere linee guida utili alla predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Le linee guida hanno validità quadriennale e, in ogni caso, saranno oggetto di aggiornamento ogni qual volta necessario, al fine di recepire eventuali modifiche e integrazioni dei principi fondamentali o di leggi.

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità.

Le presenti linee guida:

1. disciplinano gli strumenti per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ovvero per le ragioni di cui al d.lgs 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie specie se di minore età e/o con disabilità.
2. recepiscono le disposizioni di cui al d.lgs 36/2021 e d.lgs 39/2021, nonchè i principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
3. perseguono i seguenti obiettivi:

 a) la promozione dei diritti fondamentali dei tesserati specie se di minore età e/o con disabilità;

 b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se di minore età e/o con disabilità, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

 c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti ed ai propri doveri, responsabilità e tutele;

 d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile nazionale delle politiche di safeguarding dell'EISI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minorenni e/o con disabilità;

 e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione a tutela dei segnalanti;

 f) l'informazione ai tesserati, anche minorenni, sulle misure e procedure di

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate da EISI nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;

h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.

Art. 2 Diritti e doveri.

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonchè di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal d.lgs 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi, con qualsiasi funzione od a qualunque titolo, all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. EISI adotta misure per assicurare l'effettività dei predetti diritti e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei tesserati minorenni e/o con disabilità.
3. EISI, nonché le rispettive Affiliate, propri tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui all'art. 1 delle presenti linee guida, ed adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate ad EISI prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei propri tesserati, in particolare se

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

minorenni e/o con disabilità. A tal fine rendono informazione dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di safeguarding di EISI e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo o ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva e siano a contatto con i soggetti che praticano l'attività sportiva.

Art. 3 Durata delle linee guida – fattispecie di abuso – violenza – discriminazione.

1. Le presenti linee guida hanno validità quadriennale, o per un periodo più breve qualora sia necessario un loro aggiornamento per recepire eventuali modifiche o integrazioni ai principi fondamentali e/o di norme di legge.
2. Le linee guida prevedono misure e procedure per prevenire e contrastare condotte di abuso, violenza o discriminazione, sotto ogni forma, anche omissiva, o attraverso messaggi, email, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
3. Le linee guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
 a) L'abuso psicologico;
 b) L'abuso fisico;
 c) La molestia sessuale;
 d) L'abuso sessuale;
 e) La negligenza;
 f) L'incuria;
 g) L'abuso di matrice religiosa;
 h) Il bullismo ed il cyberbullismo;
 i) I comportamenti discriminatori.

Nello specifico si intende:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità ed autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetuato attraverso l'uso di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata che sia in grado, in senso reale o anche solo potenziale, di arrecare, direttamente o indirettamente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche, o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere un'attività fisica appropriata come la somministrazione di carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenamenti atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In questo contesto sono da annoverare anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di sostanze comunque vietate da norme vigenti e dalla normativa antidoping;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti un grave fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonchè richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi ed ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto e considerata non desiderata, od il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può anche consistere nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, ovvero nell'osservare il tesserato in condizioni o contesti non appropriati;

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o altro socio o tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dai rispettivi ruoli, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamenti o condotte o atti di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, ovvero permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;

f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per "bullismo e cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono porre in essere, personalmente, ovvero attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata che ripetuta nel corso del tempo, in danno di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato stesso. possono anche consistere in condotte di prevaricazione e sopraffazione ripetute ed atte ad intimidire o turbare un tesserato, e che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento;

i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, stato sociale od economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Art. 4 Adozione del Modello di Organizzazione e Controllo

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

1. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche affiliate all'EISI devono predisporre e adottare entro sei mesi dall'emanazione delle presenti linee guida un Modello di Organizzazione e controllo dell'attivita' sportiva conforme alle presenti linee guida nonché ai sensi della disposizione di cui all'art. 16, co. 4, d.lgs 39/2021.
2. Il Modello è aggiornato con cadenza quadriennale e, in ogni caso, deve prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche o integrazioni delle presenti linee guida ovvero alle raccomandazioni del Responsabile nazionale delle politiche di safeguarding dell'EISI.
3. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche affiliate a piu' Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva o Associazioni benemerite, possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.
4. L'EISI, anche attraverso il Responsabile nazionale delle politiche di safeguarding, vigila sull'adozione da parte degli affiliati del Modello di organizzazione e controllo dell'attività sportiva, sulla conformità alle linee guida dell'EISI e sul loro rispetto.

Art. 5 Contenuto minimo del Modello di organizzazione e controllo.

1. Il Modello di organizzazione e controllo di cui all'articolo 4 dovrà almeno riportare i seguenti punti cardine:

- descrizione della specifica realtà dell'Ente e del contesto sportivo di riferimento;
- declinazione dei principi di comportamento;
- modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni;
- protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni;
- obblighi informativi in materia,

prevedendo:

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

a) misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i principi fondamentali e le presenti linee guida , nonché idonee ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;

b) misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni, nonchè alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;

c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;

d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;

e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati;

f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;

g) Misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al successivo comma 2;

h) Misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile nazionale delle politiche di safeguarding, nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;

i) Valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall' Affiliata, e sviluppando ed attuando, eventualmente, un piano di azione per la soluzione delle criticità riscontrate all'esito di tali valutazioni.

2. Il Modello di cui all'articolo 4 stabilisce, altresì, funzioni, responsabilità e requisiti per la

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

nomina del Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, e ne garantisce la competenza, oltre che l'autonomia e l'indipendenza, anche rispetto all'organizzazione sociale. Il Modello garantisce l'accesso di tale Responsabile, nonché del Responsabile nazionale per le politiche di safeguarding, alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Art. 6 Prevenzione e gestione dei rischi.

1. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo precedente, il modello di cui all'articolo 4 delle presenti linee guida stabilisce adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio, nonché, più in generale, adeguati strumenti per la prevenzione e la gestione dei rischi, tra l'altro prevedendo:

 a) L'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione di tutti i tesserati e la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva;

 b) L'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto se di minore età e/o con disabilità, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche connessa e collegata a quelle organizzate dall' affiliata;

 c) L'adozione di adeguati protocolli che regolino l'accesso ai locali durante allenamenti o sessioni di prova (specie se di minore età e/o con disabilità) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;

 d) L'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di patti di "corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero i loro delegati;

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

e) L'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e pernottamenti; trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, specie se di minore età e/o con disabilità, e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello;

f) L'adozione di adeguati strumenti per la formazione degli operatori sportivi.

Art. 7 Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni.

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, i modelli di cui all'articolo 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, tra l'altro prevedendo:

a) Adeguati provvedimenti di risposta rapida in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;

b) Adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;

c) La promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di allerta precoce, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;

d) La predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca, tra l'altro, la riservatezza delle segnalazioni, nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

e) L'adozione di apposite misure che prevengano qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che in buona fede abbiano: presentato una denuncia o una segnalazione; manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; reso testimonianza o audizione in procedimenti in

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

materia di abusi, violenze o discriminazioni; intrapreso qualsiasi azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

f) L'adozione di apposite misure che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in malefede.

2. In ogni caso, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in considerazione, in particolare, la natura e la gravità delle violazioni, il numero delle violazioni, ovvero qualunque altra circostanza rilevante (ad esempio, minore età, condizioni e menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'EISI.

Art. 8 Obblighi informativi e altre misure.

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, il modello di cui all'articolo 4 stabilisce adeguate misure per la diffusione e la pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, tra l'altro prevedendo:

a) L'obbligo di comunicazione a tutti i tesserati anche mediante l'affissione presso la sede dell' affiliata e/o la pubblicazione sul sito internet, se esistente, del modello di cui all'articolo 4, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'articolo 5;

b) L'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o, eventualmente, coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti o loro delegati del modello di cui al precedente articolo 4, nonché il nominativo ed i contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'articolo 5;

c) L'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui all'art. 5, ed al Responsabile nazionale delle politiche di safeguarding;

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

d) Adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, nonchÈ alla consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, obblighi e tutele;

e) Adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

f) Un'adeguata informativa ai tesserati o, eventualmente, a coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti o loro delegati con specifico riferimento alle misure adottate per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

g) Adeguate misure per la diffusione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata da EISI o dall' affiliata.

Art. 9 Obblighi ulteriori.

1. Oltre a quanto previsto negli articoli che precedono, i modelli di cui all'articolo 4 prevedono comunque strumenti adeguati:

a) Di tutela dei diritti di cui all'articolo 2 delle presenti linee guida e di attuazione delle finalità di cui all'articolo 3;

b) Per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo di tutti i tesserati;

c) Per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;

d) Per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'affiliata e delle persone tesserate, in modo particolare se minorenni;

e) Per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

Art. 10 Adozione dei codici di condotta e contenuto minimo degli stessi.

1. Le previsioni di cui all'articolo 4 delle presenti linee guida trovano applicazione anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
2. I codici di cui al precedente comma stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 a) Al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 b) All'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 c) Alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 d) Alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se se di minore età e/o con disabilità;
 e) Alla valorizzazione delle diversità;
 f) Alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se se di minore età e/o con disabilità;
 g) Alla promozione da parte dei dirigenti e dei tecnici del benessere degli atleti;
 h) Alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva, secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 i) Alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza, abuso e discriminazione.
3. I codici di cui al comma 1 prevedono, inoltre, disposizioni:
 a) Per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso, secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 b) Per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle

attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

4. Nella realizzazione delle predette finalità, ed in particolare per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza o discriminazione, i codici di cui al comma 1, altresì, stabiliscono:

a) Le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazioni, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli organi di giustizia di EISI;

b) Apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili ed a diretto contatto con tesserati specie se di minore età e/o con disabilità, se del caso;

c) Le verifiche minime, precedenti all'impiego, nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla precedente lettera b), e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;

d) Adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative a tesserati minorenni;

e) Disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;

f) Disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite e relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del codice.

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

Art. 11 Doveri e obblighi dei tesserati.

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, i codici di cui al comma 1 del precedente articolo 10 stabiliscono, tra l'altro, i seguenti doveri ed obblighi a carico di tutti i tesserati:

a) Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

b) Astenersi dall'uso di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o scherzo;

c) Garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

d) Impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi formativi ed educativi;

e) Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

f) Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero i loro delegati;

g) Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi, anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

h) Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi; i) Collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettive);

j) Segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 12 Doveri ed obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici.

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

1. Con riferimento a quanto contenuto nell'articolo 10, i codici di cui al primo comma del predetto articolo stabiliscono, tra l'altro, i seguenti doveri ed obblighi a carico di dirigenti sportivi e dei tecnici:

a) Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie specie se di minore età e/o con disabilità;

c) Contribuire alla formazione ed alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se specie se di minore età e/o con disabilità;

d) Evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, specie se di minore età e/o con disabilità;

e) Promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni di disfunzione, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

f) Astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

g) Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazione di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero i loro delegati;

h) Comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero i loro delegati;

i) Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

j) Interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta,

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

attivando il Responsabile di cui all'articolo 5;

k) Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

l) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

m) Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

n) Sostenere i valori dello sport, educando, altresì, al ripudio di sostanze e metodi vietati, per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

o) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) Astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati specie se di minore età e/o con disabilità, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la potestà genitoriale o dai soggetti cui è affidata la cura ovvero dai loro delegati;

q) Segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 13 Diritti, doveri ed obblighi degli atleti.

1. Con riferimento al disposto di cui all'articolo 11, i codici di cui all'articolo 10, tra l'altro, stabiliscono i seguenti diritti, obblighi e doveri a carico degli atleti:

a) Rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

b) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi ed ai tecnici, e valutare con spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi, nonché le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di

Ente Italiano Sport Inclusivi
Via A. Melone 18/20 - 26100 Cremona CR
eisi.presidenzanazionale@gmail.com
www.eisi.it
CF = 93063260199

coloro che esercitano la potestà genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

c) Comunicare ai dirigenti sportivi ed ai tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

d) Prevenire, evitare e segnalare situazioni di disfunzionalità che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

e) Rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

f) Rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

g) Mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

h) Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni o loro delegati;

i) Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

j) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la potestà genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero ai loro delegati, nonchè al Responsabile di cui all'articolo 5 delle presenti linee guida;

k) Segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pericolo o pregiudizio.